

n.prot. int. 520/2024

**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**Presidenza**

Ai Direttori amministrativi  
Alle cancellerie penali e civili

*Oggetto: modalità di iscrizione e trattazione dei procedimenti di opposizione ex art.170 e 99 t.u. spese di giustizia*

Il Presidente del Tribunale f.f., anche nella sua qualità di dirigente amministrativo,

rilevato che i procedimenti di opposizione al provvedimento con il quale il magistrato rigetta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio vengono introdotti con ricorso davanti al Presidente del Tribunale ex art.99 t.u. spese di giustizia;

che tale disposizione prevede che il ricorso sia notificato all'Ufficio finanziario che è parte nel relativo procedimento e che il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica;

che in proposito l'art. 14 del Decreto 150/2011 modificativo della legge 13 giugno 1942, n. 794 in materia di onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, stabilisce che le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo; che è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; che il tribunale decide in composizione monocratica; e che nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente;

rilevato che analoghe disposizioni riguardano altresì i procedimenti di opposizione avverso i decreti di liquidazione ex art.170 t.u. spese di giustizia;

ritenuto che, alla luce delle sopra richiamate disposizioni di legge, il procedimento innestato dai ricorsi ex artt.170 e 99 t.u. spese di giustizia, costituisca procedimento contenzioso civile *-laddove la legge dispone l'applicazione delle procedure previste per il processo speciale previsto per gli onorari di avvocato-*, assegnato per tabella al Presidente del Tribunale;

che in tale prospettiva se ne impone, sia a fini statistici che fiscali, l'iscrizione nei registri civili telematici quali procedimenti di tipo contenzioso, dovendo in tal senso essere trattati in via telematica come tutti i procedimenti civili per i quali è da tempo in uso il processo telematico, tra l'altro nell'assenza di fatto di *diversi ed appositi registri eventualmente istituiti in ambito penale*;

ritenuto che d'altra parte l'assenza di indicazioni di legge e di normativa secondaria di carattere generale di diverso tenore *-non risultando vincolanti eventuali questioni risolte una tantum mediante risposte a quesiti, cui non abbia fatto poi seguito l'istituzione di auspicati registri appositi, cui eventualmente iscrivere quantomeno i procedimenti di opposizione ex art.99 t.u. spese di giustizia, sulla base di una*

*determinata opzione interpretativa legata alla presunta gratuità della procedura contenziosa instaurata a seguito di denegata ammissione al gratuito patrocinio- non consentono di alterare in via amministrativa le conseguenze di una precisa scelta legislativa*

### **PQM**

**Dispone che i procedimenti di opposizione ex art.170 t.u. spese di giustizia e quelli di opposizione ex art art.99 t.u. spese di giustizia vengano iscritti nei registri del contenzioso civile con ogni conseguenza di legge.**

**Dispone che sia data adeguata informativa preventiva all'utenza tramite idoneo avviso sintetico da inserire sul sito web del Tribunale, nonché tramite comunicazione della presente precisazione dispositiva, resa necessaria a seguito di una prassi formatasi in senso contrario.**

**Pistoia, 30.10.2024**

Il Presidente del Tribunale f.f.  
anche quale dirigente amministrativo

Stefano Billet

